



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 39 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno 2021, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito **in presenza e in diretta streaming** il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Dott. Santagostino Luca Carlo Maria** e con l'assistenza del **Il Vice Segretario Bruno Bresciani**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Santagostino Luca Carlo Maria	SI
2	Iodice Mario	NO
3	Belfanti Elisabetta	SI
4	Sacchiero Paola	SI
5	Poroli Luca	SI
6	Bardelli Fabio	SI
7	Sonzogni Barbara	SI
8	Bonadiman Francesco	SI
9	Prencis Eduardo	SI
10	Trezzi Andrea	SI
11	Besana Giuliano	SI
12	Bevilacqua Paola Sabrina	SI
13	Anania Francesco	SI

PRESENTI : 12

ASSENTI : 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Stefano Amadei - Impiegato Amministrativo - Ufficio CED - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

È presente il responsabile di settore Veronica Tamborini.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 giugno 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Sindaco, introduce e presenta l'argomento all'ordine del giorno;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'*Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente* (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTO il Regolamento sulla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. in data odierna;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 il quale prevede che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a

provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VISTE

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

DATO ATTO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano economico finanziario (PEF) e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano economico finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. in data odierna;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e relative potenzialità a produrre rifiuti, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'Allegato "Elaborato tariffe TARI anno 2021", alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, in cui è evidenziato il costo dei servizi da

coprire con tariffa, riportata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificati i coefficienti adottati coerenti con il D.P.R. 27 aprile n. 158, esposti gli operatori di calcolo e i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il riepilogo del gettito atteso di euro 1.338.276,42 € che è pari al valore del PEF 2021 da sottoporre a tariffazione al netto delle detrazioni previste dalla Determina ARERA n. 2/DRIF/2020;

DATO ATTO CHE la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), previsto dall'art. 19 del D. Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla Provincia di Varese nella misura del 4%;

CONSIDERATO inoltre il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività ubicate sul territorio dell'ente per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO opportuno riconoscere per i motivi sopra esposti per l'anno 2021 agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito a disposizioni normative nazionali o regionali, come previsto dall'art. 6 del D.L. 73 del 25.05.2021;

CONSIDERATO che le sopra citate agevolazioni comportano una minore entrata da TARI e che al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle agevolazioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, tale copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

PRESO ATTO CHE l'esercizio di tale facoltà presuppone una modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale e che la seguente modifica al vigente regolamento TARI, consistente nell'inserimento di un nuovo articolo, è valevole limitatamente all'esercizio 2021:

Articolo 17-bis

Riduzioni per utenze non domestiche - emergenza COVID-19 - anno 2021

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all'annualità 2021, si applica una riduzione del 25% sulla quota variabile dell'importo dovuto a titolo di TARI dalle utenze non domestiche delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito a disposizioni normative nazionali o regionali in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- 2. L'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi dell'ente.*
- 3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.*

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente che risultano coerenti con le

previsioni contenute nella proposta di variazione di assestamento al bilancio 2021 che sarà sottoposta ad approvazione nella seduta consiliare odierna;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del presente atto.

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la *disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214: " A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Terminata la relazione del Sindaco;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della registrazione della seduta e del relativo verbale;

Non essendovi ulteriori interventi;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti a norma dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000

Acquisiti altresì i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., rispettivamente:

- dal Responsabile del Settore Gestione Entrate in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Vice Segretario in assenza del Responsabile Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 10;
 - voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 2 - i consiglieri comunali: Andrea Trezzi, Giuliano Besana;
- su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale: Mario Iodice;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno di imposta 2021 nelle seguenti misure:

Utenze domestiche:

CATEGORIA	2021	
	TF	TV
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,50785	€ 74,6027
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 0,59673	€ 134,2848
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 0,66656	€ 149,2053
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 0,72369	€ 193,9669
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 0,78082	€ 216,3477
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 0,82526	€ 253,6491

Utenze non domestiche:

CATEGORIA	2021	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42977	€ 1,12415
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,27297	€ 0,71537
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,38089	€ 1,00152
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,55864	€ 1,47366
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,40628	€ 1,06692
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,32376	€ 0,86253
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,04110	€ 2,74906
08 - Alberghi senza ristorante	€ 0,68560	€ 1,81499
09 - Case di cura e riposo	€ 0,79352	€ 2,08887
10 - Ospedali	€ 0,81891	€ 2,15632
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96492	€ 2,54467
12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,38724	€ 1,02809
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 0,89509	€ 2,36071
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,14267	€ 3,02090
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,52690	€ 1,39190
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,12997	€ 2,98002
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,69195	€ 1,82930
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 0,65386	€ 1,73323
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,69195	€ 1,82930
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,58403	€ 1,53906
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,69195	€ 1,82112
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,53592	€ 9,33453
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,07885	€ 8,13067
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 2,51387	€ 6,63044
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 1,28233	€ 3,38267
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,99031	€ 2,57532
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,55162	€ 12,01001
28 - Ipermercati di generi misti	€ 0,99031	€ 2,62029
29 - Banchi di mercato generi alimentari	€ 2,22185	€ 5,86602
30 - Discoteche, night club	€ 1,21250	€ 3,20485
31 - Strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere, case vacanza	€ 0,60307	€ 1,58607

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 3) di dichiarare l'allegato "Elaborato tariffe TARI anno 2021", in cui è evidenziato il costo dei servizi da coprire con tariffa, riportata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificati i coefficienti adottati, esposti gli operatori di calcolo e i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il riepilogo del gettito atteso pari al valore del PEF 2021 da sottoporre a tariffazione al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

- 4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992;
- 5) di dare atto che le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2021 e che per l'applicazione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all'applicazione del tributo si applica il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data odierna;
- 6) di riconoscere per l'esercizio 2021, in considerazione degli effetti dovuti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività e conseguentemente di modificare il vigente regolamento TARI, inserendo un nuovo articolo valevole limitatamente all'esercizio 2021 come segue:

Articolo 17-bis

Riduzioni per utenze non domestiche - emergenza COVID-19 - anno 2021

1. *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, limitatamente all'annualità 2021, si applica una riduzione del 25% sulla quota variabile dell'importo dovuto a titolo di TARI dalle utenze non domestiche delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito a disposizioni normative nazionali o regionali in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
 2. *L'agevolazione è riconosciuta solo previa presentazione di apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi dell'ente.*
 3. *Le riduzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.*
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;

disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 10;

- voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 2 - i consiglieri comunali: Andrea Trezzi, Giuliano Besana;
- su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale: Mario Iodice;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Santagostino Luca Carlo Maria

Il Vice Segretario
F.to Bruno Bresciani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 1181/2021, dal 20/07/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 04/08/2021, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

L'INCARICATO
F.to

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. _____, dal _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il _____.

IL MESSO COMUNALE
F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Bruno Bresciani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello
20/07/2021

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani